

**Trib. Milano, 10-05-2013**

**SOCIETA'**

Assemblea

(invalidità ed impugnazione delle deliberazioni)

La previsione, nella disciplina societaria, di una generale sanatoria delle nullità (eccettuate le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, artt. 2379, primo comma e 2479-ter, terzo comma, quali ad esempio la delibera che indichi nell'oggetto attività illecite come l'usura) impedisce di affermare che la materia sia di per sé indisponibile. Quindi, fermo restando il diritto dei terzi all'impugnativa, il socio può invocare l'applicazione della clausola compromissoria promuovendo il giudizio arbitrale per la nullità della delibera.

**FONTI**

Società, 2014, 3, 341 nota di CAPELLI